SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1771)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DI GIESI)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MARCORA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESID ENZA IL 12 FEBBRAIO 1982

Norme in materia di integrazione salariale dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno

Onorevoli Senatori. — Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, ha consentito di prorogare da 39 a 45 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno riconosciute in crisi occupazionale.

La complessità dei problemi economici e sociali, nei quali affonda le radici il fenomeno della disoccupazione nelle aree prese in considerazione dal disegno di legge in esame, fino ad oggi non ha permesso di trovare neppure una soluzione parziale alla difficilissima situazione esistente, e ciò anche per il perdurare della generale crisi economica del Paese.

In tal modo si spiegano anche i ritardi nell'effettivo inizio dei lavori pubblici, già programmati e finanziati, che avrebbero dovuto alleviare le forti tensioni verificatesi nel mercato del lavoro delle zone meridionali in questione.

Peraltro, ad aggravare ulteriormente le già drammatiche condizioni economiche soprattutto della Campania, sono intervenuti

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i noti eventi sismici, mentre in particolare in Sicilia, Sardegna e Calabria si sono manifestate nuove situazioni di crisi in diverse grandi aziende industriali.

Nel contempo il periodo di proroga di cui al citato decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, è ormai scaduto da tempo con le seguenti cadenze: per Acerra (circa 350 unità) il 23 agosto 1981; per Lamezia Terme (circa 600 unità) il 29 luglio 1981; per Brindisi (circa 300 unità) il 15 agosto 1981; per Rossano Calabro (circa 150 unità) il 1° settembre 1981; per Gela e Ragusa (circa 897 unità) il 15 settembre 1981 e per la Sardegna (circa 5.000 unità) il 1° ottobre 1981.

Dato che si prevede ormai prossimo l'inizio dei lavori pubblici sopra ricordati, si ritiene di dover proporre un'ulteriore proroga, per altri sei mesi, del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno, più volte sollecitata da tutti gli organi pubblici territoriali, non solo per gli

evidenti motivi economici ed occupazionali, ma anche per evitare ripercussioni gravi sull'ordine pubblico.

In tal senso provvede l'articolo 1 del presente disegno di legge.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri, pari a circa 33 miliardi di lire, derivanti dalla proroga del trattamento in argomento.

In particolare, non essendo ipotizzabile il ricorso alla Cassa integrazione, la cui gestione relativa agli interventi straordinari presenta un consistente disavanzo, è parso opportuno attribuire l'onere derivante dalla proroga in argomento al « Fondo per la mobilità della manodopera » di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, le cui disponibilità sono alimentate dal Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, di cui alla legge stessa, nonchè dalla Cassa integrazione guadagni, gestione ordinaria.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36. dal decreto-legge 26 maggio 1979. n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, e dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Art. 2.

All'onere, valutato in lire 33 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede a carico del Fondo per la mobilità della manodopera, le cui disponibilità sono corrispondentemente integrate con le modalità stabilite nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.